

Il secondo motivo è relativo all'errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione del valore qualitativo delle offerte, che l'ha condotta ad attribuire il punteggio più elevato all'offerta della Carlson Wagonlit Travels per la qualità dei servizi proposti quando tale offerta non consentiva di garantire una qualità sufficiente ai servizi di cui si tratta.

(<sup>1</sup>) Appalto n. ADMIN/D1/PR/2003/131 (GU S 143)

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1)

**Ricorso della GRAFTECH INTERNATIONAL LTD contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004**

(causa T-152/04)

(2004/C 179/22)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 26 aprile 2004 la GRAFTECH INTERNATIONAL LTD, con sede in Wilmington, Delaware (USA), rappresentata dai sigg. K.P.E. Lasok QC e B. Hartnett Barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, nell'esercizio della sua piena e libera giurisdizione, modificare la decisione impugnata nel senso che gli interessi dell'8,04 % decorrano solo dal mese di settembre 2003 ovvero riducendo il loro tasso;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Oggetto del presente ricorso è una decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 17 febbraio 2004, con cui essa ha imposto alla ricorrente interessi dell'8,04 % anziché del 6,04 % su un'ammenda che le aveva inflitto con decisione 18 luglio 2001 (<sup>1</sup>).

A sostegno del ricorso la GRAFTECH INTERNATIONAL LTD fa valere che la Commissione ha illegalmente voluto imporle il più elevato tra i due possibili tassi d'interesse. A suo avviso, il ritardo nel pagamento dell'ammenda ovvero nella costituzione di un'adeguata garanzia finanziaria per la stessa dipendeva dal fatto — riconosciuto dalla Commissione — che essa non era in condizione di pagare l'ammenda nonché dalla difficoltà delle parti di accordarsi su una garanzia finanziaria soddisfacente. La

ricorrente ritiene che non si sarebbe dovuto trattarla da inadempiente alla luce della sua decisione di presentare ricorso contro la decisione che disponeva l'ammenda nonché della natura e del contenuto delle trattative intraprese in buona fede.

La ricorrente rimprovera poi alla Commissione una violazione dell'art. 86, n. 5, del regolamento n. 2342/2002 (<sup>2</sup>).

Lamenta che con il suo comportamento la Commissione l'abbia indotta a credere legittimamente che le sarebbe stato praticato un interesse del 6,04 %.

La ricorrente invoca una violazione del principio di buona amministrazione perché la Commissione non ha acconsentito ad una forma di garanzia finanziaria soddisfacente. Contesta inoltre alla Commissione di non averla chiaramente informata che avrebbe applicato il tasso d'interesse maggiore per tutta la durata delle trattative.

Infine, la ricorrente reputa la decisione impugnata sproporzionata. Sostiene che gli interessi di mora rispondono alla logica di prevenire manovre dilatorie e non a quella di penalizzare trattative intraprese in buona fede nelle quali la Commissione si è impegnata spontaneamente e che essa ha portato avanti con i propri ritmi.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.490 — Elettrodi di grafite (GU 2002 L 100, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

**Ricorso della ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 23 aprile 2004**

(causa T-155/04)

(2004/C 179/23)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 23 aprile 2004, la ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciaudone, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale tutti gli atti di cui dispongono i suoi servizi relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente,
- annullare e/o modificare la decisione impugnata,

— adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno affinché la Commissione adempia i suoi obblighi ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, affinché proceda ad un nuovo esame della denuncia depositata il 27 ottobre 1997,

— condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata è stata respinta la denuncia presentata il 27 ottobre 1987, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 17/62, dall'allora Alenia Difesa, ramo d'azienda di FINMECCANICA S.p.A., in ragione di una presunta mancanza dei presupposti per l'applicabilità ad EUROCONTROL delle norme comunitarie in materia di concorrenza così come di elementi sufficienti a provare i pretesi abusi oggetto di denuncia. In particolare, la ricorrente aveva denunciato gli abusi di posizione dominante posti in essere da EUROCONTROL e gli effetti distorsivi sulla concorrenza nella modalità di gestione dei contratti di sviluppo di prototipi, dei diritti di proprietà intellettuale (IPR's), con riferimento ai contratti di fornitura di attrezzature di Air Traffic Management, nonché nello svolgimento di assistenza alle amministrazioni nazionali.

La decisione viene, innanzitutto, impugnata per violazione dell'art. 82 del Trattato CE. E ciò, in particolare, nella misura in cui, pur riconoscendo in linea di principio l'applicabilità dell'art. 82 ad EUROCONTROL, con riguardo al caso di specie ne esclude la rilevanza in quanto nega il carattere economico delle attività di normalizzazione e di assistenza alle amministrazioni nazionali svolte dallo stesso organismo.

Oltre che per la violazione dianzi esposta, la decisione risulterebbe viziata dal momento che la Commissione:

a) non ha esaminato nel merito il carattere abusivo dei comportamenti denunciati relativi all'attività di normalizzazione, regolamentazione e validazione nonché all'attività di assistenza alle amministrazioni nazionali;

b) valutando nel merito, seppure in modo sommario, il comportamento di EUROCONTROL relativo all'attività di acquisto di prototipi e di gestione dei relativi diritti di proprietà intellettuale, ne ha escluso il carattere abusivo ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE.

La decisione impugnata, infine, appare viziata perché del tutto carente di una motivazione idonea ad argomentare la natura non economica di talune attività di EUROCONTROL e l'inesistenza di comportamenti di EUROCONTROL abusivi ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE.

### **Ricorso della Electricité de France (EDF) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 aprile 2004**

**(Causa T-156/04)**

(2004/C 179/24)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 aprile 2004 la Electricité de France (EDF), con sede in Parigi, rappresentata dal sig. Michel Debroux, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C(2003)4637 def., relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia alla ricorrente, concernenti il settore delle industrie per l'elettricità e il gas, sotto forma di misure contabili e fiscali adottate nel 1997, in occasione di un riordino del bilancio della EDF;
- in subordine, annullare gli artt. 3 e 4 della decisione impugnata in quanto l'importo della somma da rimborsare imposta alla EDF è stato sovrastimato in modo significativo;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l'esonero della ricorrente dal pagamento dell'imposta sulle società, in occasione della riclassificazione come dotazioni in capitale degli accantonamenti costituiti in esenzione d'imposta per il rinnovamento della sua rete di alimentazione generale, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

A sostegno della sua domanda la ricorrente invoca anzitutto un motivo avente ad oggetto la pretesa violazione di forme sostanziali. Essa fa valere che la Commissione non avrebbe rispettato i diritti della difesa nel modificare la sua analisi tra la decisione di avvio del procedimento e l'adozione della decisione impugnata senza consentire alla ricorrente di presentare le sue osservazioni.

La ricorrente sostiene, inoltre, che le misure contestate devono essere analizzate come una legittima operazione di ricapitalizzazione da essa effettuata. La Commissione, omettendo di rispondere a tale argomento, sarebbe venuta meno all'obbligo di motivazione su di essa incombente e avrebbe commesso un errore di diritto nella valutazione della nozione di aiuto di Stato. La ricorrente afferma parimenti, nell'ambito dello stesso motivo, che le misure controverse non avrebbero interessato gli scambi tra Stati membri e non potevano dunque essere considerate aiuti di Stato.

Infine, a sostegno delle sue conclusioni in subordine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe imposto un importo da rimborsare superiore a quello che si potrebbe eventualmente ritenere dovuto.